



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MANENTE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - STELLA GIOVANNI

Seduta del 09/06/2020

FATTO

La parte ricorrente con il ricorso ha esposto quanto segue:

- in qualità di coniuge e unica erede del defunto, ha chiesto più volte all'intermediario di subentrare nella posizione del de cuius relativamente al contratto di mutuo ipotecario e ai due rapporti di conto corrente in essere;
- è cointestataria con il de cuius di tutti i rapporti negoziali sopra indicati;
- nonostante l'invio della dichiarazione di successione, del testamento olografo e le conseguenti richieste di subentro, l'intermediario non ha acconsentito al subentro, richiedendo a tale fine un atto di acquiescenza al testamento da parte di un legittimario (pretermessso) del defunto, una sua dichiarazione di rinuncia all'eredità, ovvero la sottoscrizione, da parte del suddetto legittimario, dell'istanza di liquidazione;
- ha sostenuto spese legali per € 1.200,00;
- ha inoltrato il reclamo, riscontrato negativamente dall'intermediario.

Ciò esposto, la cliente ha chiesto che il Collegio, in accoglimento del ricorso, "disponga che [l'intermediario] provveda a far subentrare [la ricorrente] nella posizione del defunto [...], in qualità di erede universale, in relazione al contratto di mutuo ipotecario n. *****5058 e di conto corrente n. ****1532 e n. ****4398 (con successivo diritto, a scelta della ricorrente, di procedere alla loro volturazione e/o estinzione) il tutto oltre al rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso (pari ad Euro 20,00), delle somme esposte per la consulenza e l'assistenza stragiudiziale svolte sino alla presentazione del



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

reclamo (pari ad Euro 1.200,00 oltre oneri di legge) e delle spese del presente procedimento (da liquidarsi in via equitativa)".

Con le controdeduzioni l'intermediario ha sostenuto che:

- è pacifica l'esistenza di un legittimario pretermesso, padre del defunto;
- le intese contrattuali in essere col defunto così prevedevano: "nel caso di morte o sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari, l'altro può disporre separatamente sul rapporto, nei limiti della quota di sua pertinenza, che si presume essere pari al 50% (cinquanta per cento) del saldo del conto. Gli eredi del cointestatario deceduto, congiuntamente, ed il legale rappresentante dell'interdetto o inabilitato possono invece disporre separatamente della quota di pertinenza, rispettivamente, del cointestatario deceduto o dell'interdetto/inabilitato, che si presume essere pari al 50% (cinquanta per cento) del saldo del conto";
- di conseguenza, la cliente può disporre delle somme a credito dei due conti correnti già a nome del defunto, ma nei limiti del 50%;
- lo svincolo del restante 50% dei saldi e il subentro nel mutuo non possono avere luogo prima della chiusura della pratica successoria. In particolare, sarebbe necessario un atto di acquiescenza alla successione da parte del legittimario attraverso il quale questi rinunci all'esercizio delle azioni che la legge riconosce a tutela dei suoi diritti ereditari.

Con le conclusioni l'intermediario ha chiesto al Collegio: "relativamente alla richiesta sub i), di rigettarla in quanto la domanda di parte ricorrente, allo stato, non può essere accolta per mancanza di acquiescenza alla successione; relativamente alla richiesta sub ii), di respingerla in quanto infondata".

In sede di repliche, la cliente ha affermato che, per giurisprudenza della Corte di Cassazione, il legittimario acquista la qualità di erede soltanto dopo il positivo esercizio dell'azione di riduzione. Per tale ragione, le obiezioni dell'intermediario sono infondate, in quanto il soggetto in questione non è erede, allo stato.

L'intermediario ha presentato controrepliche con cui ha confermato quanto già riportato nelle controdeduzioni.

DIRITTO

La formulazione della domanda della cliente sembra richiedere a questo Collegio una pronuncia costitutiva ("disponga che [l'intermediario] provveda a far subentrare [la ricorrente] nella posizione del defunto [...], in qualità di erede universale, in relazione al contratto di mutuo ipotecario n. *****5058 e di conto corrente n. ****1532 e n. ****4398..."). Il Collegio, peraltro, ritiene di poter riqualificare la domanda stessa come una richiesta di una pronuncia di accertamento dell'eventuale diritto della ricorrente di subentrare nei rapporti bancari del defunto (a proposito del consolidato orientamento dei Collegi sull'interpretazione della domanda secondo un approccio "flessibile" e "non formalistico", cfr. Coll. Milano, n. 8040/2018: "...occorre considerare, secondo una consolidata giurisprudenza di questo arbitro, la natura non formalistica della procedura ed avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere che, nella specie, è desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte ricorrente").

Nel merito, il ricorso verte sostanzialmente sulla valutazione del comportamento dell'intermediario, e in particolare della sua decisione di non consentire il subentro della cliente nel rapporto di mutuo già intestato al defunto e di non liquidare le somme a credito di due conti correnti aperti presso l'intermediario stesso. Si precisa che, sulla base della



documentazione agli atti, la ricorrente e il defunto risultano essere stati contitolari dei rapporti bancari in questione.

L'intermediario non ha consentito il subingresso della ricorrente nei rapporti del defunto alla luce del rischio che il padre del defunto, quale legittimario pretermesso, possa successivamente reclamare la propria qualità di erede. Ha richiesto quindi un atto di acquiescenza alla successione da parte di quest'ultimo tramite il quale lo stesso rinunciasse all'esercizio delle specifiche azioni che la legge riconosce a tutela dei suoi diritti ereditari, posto che nel testamento del de cuius è nominata erede universale la ricorrente; in alternativa l'intermediario ha richiesto un'istanza di liquidazione sottoscritta dalla ricorrente e dall'erede legittimario.

Non risulta contestato che la cliente sia erede testamentaria universale del defunto e che vi sia un legittimario pretermesso (peraltro espressamente menzionato nel testamento stesso). In particolare, sono agli atti il verbale notarile di apertura di testamento olografo, la dichiarazione di sussistenza dei cespiti proveniente dall'intermediario, la Dichiarazione di Successione e una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la qualità di unica erede in capo alla cliente, nonché l'esistenza di un legittimario (padre del defunto).

Ciò premesso, la domanda della ricorrente di accertamento del suo diritto di subentrare, in qualità di unica erede universale, nei rapporti bancari del defunto (di cui era già cointestatario) è, ad avviso del Collegio, meritevole di accoglimento.

Infatti, di recente il Collegio di Coordinamento (decisione n. 27252/2018), sulla scia dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 27417 del 20/11/2017 (per la quale il coerede può far valere il credito del de cuius nella sua interezza senza che sia necessario che dimostri di agire anche nell'interesse degli altri coeredi e quindi della comunione), ha affermato che "il singolo coerede è legittimato a far valere davanti all'ABF il credito del de cuius [nei confronti dell'intermediario] caduto in successione sia limitatamente alla propria quota, sia per l'intero, senza che l'intermediario resistente possa eccepire l'inammissibilità del ricorso deducendo la necessità del litisconsorzio né richiedere la chiamata in causa degli altri coeredi. Il pagamento compiuto dall'intermediario resistente a mani del coerede ricorrente avrà efficacia liberatoria anche nei confronti dei coeredi che non hanno agito, i quali potranno far valere le proprie ragioni solo nei confronti del medesimo ricorrente".

Alla stregua di quanto sopra il singolo coerede, indipendentemente da qualsivoglia concorrente volontà degli altri eredi, può pretendere la liquidazione dell'intero credito ereditario, senza che il debitore, ossia l'intermediario, possa eccepire e richiedere l'intervento di tutti gli eredi, dovendosi in ogni caso ritenere che il pagamento compiuto dall'intermediario resistente a mani del coerede ricorrente avrà efficacia liberatoria anche nei confronti dei coeredi che non hanno agito (cfr. anche Coll. Milano, n. 9774/2019).

Il principio espresso dal Collegio di Coordinamento risulta applicabile anche al caso di specie, a maggior ragione se si considera che, per il prevalente orientamento dell'Arbitro, al legittimario pretermesso, in assenza del vittorioso esperimento dell'azione di riduzione, non spetta la qualifica di "erede" (cfr. Coll. Milano, n. 25531/2019, Coll. Roma, n. 27111/2018; Coll. Bologna, n. 6839/2017, nel senso della mancanza, in capo al legittimario pretermesso, della qualifica di "successore a qualunque titolo" ai fini dell'esercizio del diritto previsto dall'articolo 119, comma 4, del TUB, nonché della mancanza della legittimazione attiva a far valere pretese restitutorie basate sul titolo ereditario, non trovandosi il legittimario pretermesso nella situazione di aspettativa giuridicamente tutelata propria dell'erede o del chiamato all'eredità e potendo solo esercitare le azioni di riduzione previste dalla legge. Per il principio secondo cui il legittimario pretermesso, fino all'eventuale vittorioso esperimento dell'azione di riduzione, non vanta alcun diritto quale erede, v. anche Cass. n. 12221/2014 e Cass. n. 12632/1995).



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Sotto questo profilo, le stesse intese contrattuali in essere col defunto invocate a difesa dall'intermediario depongono, invero, a favore della pretesa della ricorrente. Tali intese, infatti, prevedevano fra l'altro che "nel caso di morte...di uno dei cointestatari, l'altro può disporre separatamente sul rapporto, nei limiti della quota di sua pertinenza, che si presume essere pari al 50% (cinquanta per cento) del saldo del conto. Gli eredi del cointestatario deceduto, congiuntamente...possono invece disporre separatamente della quota di pertinenza...del cointestatario deceduto...che si presume essere pari al 50% (cinquanta per cento) del saldo del conto". Posto che, come detto, la ricorrente risulta essere, allo stato, l'unica erede del defunto e il padre del de cuius non ha alcun titolo di erede, non vi sono ragioni per negare alla prima il subentro nella quota di pertinenza del defunto medesimo.

A rafforzamento delle superiori considerazioni si consideri che nei precedenti di questo Arbitro (comunque anteriori alla pronuncia indicata del Collegio di Coordinamento) in cui si è ritenuto che la banca non fosse tenuta a soddisfare le richieste di svincolo del saldo attivo di conto corrente da parte dell'erede testamentario (v. Coll. Milano, nn. 2012/2012, 629/2013; 3626/2013; Coll. Roma, n. 3902/2013), risultava formalizzata l'opposizione da parte dei legittimari pretermessi e promosso un procedimento giudiziale volto a invalidare le disposizioni testamentarie, ciò che non risulta assolutamente nel caso di specie.

Relativamente alla domanda di rimborso delle spese legali, la cliente ha allegato una nota pro forma (€ 1.200,00 oltre oneri di legge, per un totale di € 1.522,56).

Il Collegio ritiene di dover disporre il ristoro delle spese di assistenza difensiva, equitativamente determinate nella misura di € 500,00 a titolo di risarcimento del danno (cfr. Coll. Coord. n. 3498/2012), anche in considerazione del fatto che il ricorso è stato proposto successivamente alla pronuncia del Collegio di Coordinamento (n. 27252 del 20.12.2018) sopra menzionata.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, in accoglimento parziale del ricorso, accerta il diritto della parte ricorrente al subentro nei rapporti in contestazione e dispone inoltre che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 500,00 a titolo di risarcimento del danno.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA